Num. 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincia con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	54	29	16
» Roma (franco ai confini)	»	56	26	14

TORINO, Venerdì 12 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento		58	30	16
Inghilterra e Belgio		112	60	34

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termom. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 8	matt.	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8
11 Maggio	734,52	731,56	731,44	[illegible]	+22,0	+23,2	+16,4	+19,0	+22,4	+10,8	E.	E.N.E.	S.S.E.	Nuv. a gruppi	Nuv. a gruppi	Nuv. sparse

PARTE UFFICIALE

TORINO, 11 MAGGIO 1865

Il N. 2266 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo di dare completa esecuzione alla Convenzione del 10 febbraio 1865 stipulata fra i Ministri per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio e per le Finanze da una parte, ed il signor Domenico del fu Domenico Martuscelli, rappresentato dal sig. Luciano del fu Francesco Martorelli, come consta dall'atto di procura 7 maggio 1864, rogato Giovanni Battista Bonucci Notaio in Napoli, dall'altra, pel prosciugamento del lago di Agnano nella Provincia di Napoli, e pel bonificamento delle terre demaniali circostanti, non che di quelle che si otterranno per l'essiccamento del lago.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 3 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Q. SELLA.

(*V. la Convenzione negli Atti della Camera dei Deputati* 1865, *n.* 1239, *pag.* 5042-5043).

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Visto l'articolo 27 del Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 302;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data del 13 aprile 1865,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il contratto stipulato in Monza il 14 giugno 1861, a rogito Gottardi, portante cessione al R. Collegio dei Padri Barnabiti in quella città di una striscia di terreno del R. vivaio delle piante.

Ordiniamo che il presente Decreto sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. in udienza del 30 aprile 1865 ha firmato il seguente Decreto:

Ignarra Nicola, scrivano di 2.a classe nel Personale di Artiglieria, è collocato in aspettativa per motivi di salute

Allegati alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, inserta nella Gazzetta del 27 aprile u. s. n. 101.

(*Vedi Allegato* A *nel n.* 110 *(suppl.), Allegato* B *n.* 111 e 112, *ed Allegato* C *nel n.* 113).

ALLEGATO D.

LEGGE SUL CONSIGLIO DI STATO.

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di sei referendari, di un segretario generale e di tre segretari di sezione.

Art. 2. Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3. I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4. I presidenti ed i consiglieri non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio altrimenti che con decreto reale, in seguito a relazione motivata del ministro dell'interno, ed udito il Consiglio dei ministri.

Art. 5. I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui è relatore.

Art. 6. La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

TITOLO II.

Delle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Art. 7. Il Consiglio di Stato:

1. Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2. Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari d'ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re;

3. Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 8. Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola: *udito il parere del Consiglio di Stato.*

Art. 9. Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

1. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2. Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

3. Sull'esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche d'ogni natura;

4. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10. Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunziando definitivamente con decreti motivati:

1. Sui conflitti che insorgono tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria;

2. Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

3. Sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

4. Sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

L'istanza per queste decisioni è trasmessa al Consiglio di Stato dal ministro di grazia, giustizia e culti.

Art. 11. Sugli atti provvisionali di sicurezza generale, di cui al numero 3 del precedente art. 10, può pronunziare nei casi di urgenza la sola sezione di grazia e giustizia.

TITOLO III.

Del modo per procedere nella trattazione degli affari.

Art. 12. Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per sezioni o per comitati.

Art. 13. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio, e vi assiste il segretario generale.

Art. 14. Le sezioni in cui va diviso il Consiglio di Stato sono tre:

1. Dell'interno;
2. Di grazia, giustizia e culti;
3. Di finanze.

Art. 15. Ciascuna sezione si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. 16. Ogni sezione può esser divisa in più comitati, e per decreto reale sarà stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.

Art. 17. La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sarà fatta per decreto reale.

I referendari ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.

Art. 18. A render valide le deliberazioni tanto nelle adunanze generali quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 19. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 20. I Ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gl'intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 21. È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali però in questi casi non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 22. Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbano esser trattati dalle sezioni cui spettano, e quali in adunanza generale.

Sarà sempre facoltativo al ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale.

Art. 23. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 24. Avuto il parere di una sezione, il ministro può sempre richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intiero Consiglio, e discusso in adunanza generale.

Art. 25. Le decisioni sulle materie, di cui all'articolo 10, si deliberano in adunanza generale, con le forme prescritte dal regolamento interno.

Art. 26. Le parti potranno presentare scritture a difesa e produrre documenti nel termine che verrà loro fissato dal Consiglio.

Art. 27. Le parti di Ministero Pubblico nell'istruzione degli affari previsti ai numeri 2 e 3 dell'articolo 10 vengono commesse dal ministro di grazia, giustizia e culti ad un consigliere di Stato o ad un referendario, al quale saranno trasmessi tutti i documenti necessari assieme all'atto con cui si eccita la giurisdizione del Consiglio.

La relazione è dal presidente affidata ad un consigliere di Stato.

Sulla requisitoria del Ministero Pubblico il Consiglio di Stato, lette le scritture difensive, rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, o secondo i casi lo annulla e rimette le cose nello stato precedente.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 28. La presente legge andrà in vigore col 1.o lu-

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA

STORIA DOCUMENTATA

DELLA DIPLOMAZIA EUROPEA IN ITALIA

DALL'ANNO 1814 ALL'ANNO 1861

per

NICOMEDE BIANCHI

Volume primo e secondo, anni 1814-1830

TORINO

Dall'Unione Tip.-Editrice, 1865.

I.

Se mai fuvvi nazione al mondo la cui natura intima fosse refrattaria all'influsso straniero, quella ha da dirsi l'Italia nostra; la quale, corsa, occupata, posseduta variamente, per sì moltiplicata sventura di vicende, per sì lungo ordine di tempi, per sì deplorabile concorso di sue colpe, da ogni fatta stranieri, a cominciare dai Celti antichissimi sino ai modernissimi Tedeschi e Slavi dell'Austria, ha conservato pur sempre forte, compatto, immutato il substrato del suo carattere originale, la massa omogenea e nazionale del suo popolo aborigeno, le qualità essenziali e informatrici della sua individualità primitiva. Le invasioni forestiere, o corsero su questa roccia di granito fondamentale come una piova che si precipita e passa, o se lasciarono, a mo' di una alluvione, alcun fondime o posatura, non fu questa che una leggier crosta esteriore, la quale per nulla cambiò la interna sostanza e la quale ebbe anzi da sparire dipoi a poco a poco al soffio del tempo, o da confondersi col sottostrato, allora quando tutte, e le precipue qualità di questo ella venisse a pigliare, per forza della natura, per efficacia dell'ambiente, per benignità di leggi fatali del nostro nazionale organismo.

Codesta verità fu dagli storici del passato o appena o non avvertita, e quindi mancò in essi uno dei principalissimi elementi per giudicare a dovere molte delle cose e delle vicende italiane; mentre ai nostri giorni siffatta verità, criticamente sceverata da parecchi de' più robusti ingegni che agli studi storici si sieno consecrati, illumina di nuova luce i garbugli del nostro passato, ne spiega le apparenti contraddizioni, e lascia e fa argomentare le leggi onde si svolsero le varie nostre rivoluzioni e per cui succede la presente, grandissima, a cui noi assistiamo.

Esaminate colla scorta di tal principio, si spiegano le aggrovigliate lotte del Papato e dell'Impero, dei Comuni e del Regno, della democrazia e del principato, della plebe sempre consentanea nella sua mobilità, dapertutto essenzialmente la stessa nella sua indefinita varietà, e dell'oligarchia feudale, sempre vinta e superata nella sua potenza, nella sua unione determinata dall'identico interesse, nel suo incontestabile valore. Gli è sempre l'*indigenato* (per usare questa opportuna e calzante espressione del signor Petruccelli della Gattina) (1), il quale tenta e si sforza e s'arrabatta per affermarsi socialmente, civilmente, politicamente, ed espellere la scoria che lo aduggia come una crittogama parassita, lasciatavi dalla sopraposatura delle straniere moltiplicatesi, rinnovatesi, rinnovantisi invasioni. Per giungere a tal fine, ora si serve del guelfismo, ora del ghibellinismo, e l'uno adopra contro l'altro e s'insorge contro tuttidue, a seconda delle circostanze; e così fa del municipalismo, del feudalismo, della repubblica e del regno in quelle tante rivoluzioni che si seguono e si compiono in ogni Comune per tutta Italia, in cui la medesima città passa dall'una all'altra parte senza apparente ragione, anzi con oltraggio alla logica, chi guardi solo superficialmente, ma in cui traverso mille travagli l'indigenato riesce pur sempre a mantenersi, a protestare soccombendo, a gettare, scaldare, alimentare il germe di fraterne rinnovazioni, che ripiglieranno il lavoro e la tradizione a quel punto medesimo in cui furono interrotti, per ispinger quello innanzi e ricongiunger questa ai conquisti del presente.

Così avvenne che l'indigenato cercasse servirsi ora della parte guelfa ora della ghibellina, ora dei podestà ora dei signori, ora della repubblica ora del regno, ora del principato straniero ora del nazionale e di tutto questo facesse stromento di nuove rivoluzioni per asseguire i suoi fini; ma vedendo sempre che ciascuno di questi stromenti gli era inefficace ed anzi gli si voltava contro, finisse per combatterli e farsi avversissimo a tutti, cadendo in un'apparente anarchia, negazione d'ogni cosa, che era in fondo una fortissima affermazione di sè medesimo. Ma coll'andar del tempo, fatta sotto l'ispirazione dell'interesse la pace fra il pontificato temporale e l'impero, il quale, costituendosi tutore di ogni sovranità in Italia, così come il papato, metteva sotto di sè, cessando ogni velleità d'antagonismo, i tirannelli cambiatisi nei principati moderni, ne nacque che l'indigenato trovossi a fronte il sedicente impero e finalmente Casa d'Austria, in cui quel fantasma imperiale s'era incarnato, e la quale, distrutto di esso anche il nome, aveva dall'impero ereditato i pretesi diritti e le smanie ambiziose di dominio, accresciute da una domestica libidine di usurpazione sopra i dritti nazionali.

I principati moderni d'Italia, nel periodo storico dal 1814 al 1859, erano dall'Austria stati assorbiti,

(1) Vedi la sua pregevole *Histoire diplomatique des Conclaves*, dove a costa di molti errori e paradossi ed arbitrarie illazioni vi sono pure verità parecchie ed osservazioni profondissime.

glio 1865, col qual giorno cesseranno di esistere i Consigli di Stato del già Regno di Sardegna e del già Granducato di Toscana, il Consiglio amministrtivo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo, e saranno abolite tutte le leggi costitutive di questi alti dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato stabilito dalla presente legge, salve le prerogative del tribunale della Monarchia in Sicilia.

Art. 29. Gli affari pendenti sulla materia della presente legge davanti ai diversi Consigli saranno rimessi al Consiglio di Stato, giusta le istruzioni che verranno emanate dal Governo del Re.

Art. 30. Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto reale.

TABELLA

degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

Presidente del Consiglio	L. 15,000
Presidenti di sezione	» 12,000
Consiglieri	» 9,000
Tre referendari di 1.a classe	» 6,000
Tre referendari di 2.a classe	» 5,000
Segretario generale	» 8,000
Tre segretari di sezione	» 5,000

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

ALLEGATO E.

LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Art. 1. I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Art. 3. Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti che saranno inscritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

Art. 4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Art. 5. In questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Art. 6. Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Nelle controversie relative alle imposte così dirette come indirette la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d'appello.

Art. 7. Allorchè per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto dalle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 8. Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 9. Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.

Art. 10. Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

Art. 11. Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, e così anche il luogo ed il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 12. Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Art. 13. Fino ad ulteriori provvedimenti per la risoluzione uniforme dei conflitti tra le autorità giudiziarie e amministrative, la legge del 20 novembre 1859, n. 3780, sarà estesa a tutte le provincie del Regno, ferma la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato per pronunciare sui conflitti dell'art. 10 della legge sulla costituzione del Consiglio di Stato del Regno.

Art. 14. Le controversie devolute in forza della presente legge ai tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.

Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorchè siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme al tribunale o alla Corte d'appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.

I conflitti di giurisdizione non ancora decisi tra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge ai tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammessione e la discussione dei legittimi richiami.

Saranno date con decreto reale le norme necessarie all'esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del regno.

Art. 15. La presente legge andrà in vigore col 1.o luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il tribunale del contenzioso di Parma.

Art. 16. Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napolitane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demanii medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di prefettura.

Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno.

I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'articolo 14.

Visto: il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 11 *Maggio*

MINISTERO DELLA GUERRA
(Torino, 26 febbraio 1865)
SEGRETARIATO GENERALE

Concorso per l'ammissione nei Collegi militari d'istruzione secondaria nell'anno 1865.

Giusta le norme stabilite dal Regolamento approvato con R. Decreto del 6 aprile 1862 (inserto nel n. 99 del *Giornale Ufficiale del Regno* e nel n. 518 della *Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*) gli esami di concorso per l'ammissione nel 1.o anno di corso nei Collegi militari d'istruzione secondaria in Asti, Milano e Napoli, avranno luogo verso il fine di settembre o nei primi giorni di ottobre venturo.

I. Le domande pel concorso all'ammissione nei Collegi militari anzidetti deggiono essere trasmesse per mezzo del Comandante militare del Circondario, ove lo aspirante è domiciliato, al Comando del Collegio militare a cui intende presentarsi, *non più tardi del* 31 *agosto venturo*, termine di rigore, trascorso il quale non saranno più in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero saranno rinviate ai petenti.

Le domande predette debbono essere estese su carta bollata da L. 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore; in esse vuole pure essere indicato il Collegio a cui il giovane desidera di essere ammesso di *preferenza*; restando pur tuttavia diffidati i parenti che il Ministero terrà conto di simile indicazione solo per quanto sia possibile ed opportuno, e che i giovani dovranno quindi essere pronti ad accettare il posto nel Collegio che loro verrà designato, salvo a scadere da ogni ragione.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione:

1. Atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti che l'aspirante al 1.o *agosto venturo avrà compiuto l'età di* 13 *anni, nè oltrepasserà i* 15 *anni.* Nessuna eccezione verrà fatta sia pei giovani mancanti, sia pei giovani eccedenti anche di poco l'età prescritta;

2. Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3. Attestato degli studi fatti sia in un Istituto pubblico, sia privatamente.

Venendo ammessi, dovrà poi essere rimesso all'Amministrazione del Collegio un atto di obbligazione al pagamento, nei modi stabiliti, della pensione e delle somme devolute alla massa individuale.

II. Gli esami di concorso per l'ammessione si compongono di un *esame in iscritto* e di un *esame verbale*.

L'*esame in iscritto* consiste in una *composizione in lingua italiana* (descrizione, narrazione o lettera).

L'*esame verbale*, della durata di 40 minuti, si aggira sull'*istruzione religiosa*, catechismo piccolo della Diocesi e catechismo grande nella parte che riguarda il simbolo e la preghiera (per gli allievi cattolici soltanto) — sulla *grammatica italiana* completa — sull'*aritmetica pratica* (esecuzione pratica e spedita delle quattro prime operazioni sui numeri interi e decimali, non che della conversione delle frazioni ordinarie in decimali) nozioni elementari sul sistema metrico decimale — sulla *geografia e storia sacra e greca*.

III. I candidati ammessibili al concorso sono presentati al Comando del Collegio nel termine stabilito e loro notificato dal Comando stesso per mezzo del Comando militare del Circondario che ne trasmise la domanda.

Prima dell'ammissione agli esami essi sono sottoposti a visita degli Uffiziali sanitari dell'Istituto. Coloro che fossero dichiarati inabili alla milizia potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (semprechè non si tratti d'inabilità manifesta), e venire quindi sottoposti ad una seconda visita innanzi a due Uffiziali sanitari militari designati dal Generale Comandante del Dipartimento militare. Il risultato di quest'ultima visita sarà definitivo.

IV. I candidati che hanno superato gli esami di concorso sono ammessi ad occupare i posti vacanti nel primo anno di corso del Collegio al quale si presentarono, nell'ordine in cui furono classificati, a seconda dei punti di merito ottenuti. Per essere dichiarato ammessibile il candidato deve aver conseguito 10 punti in ciascuna materia d'esame, ed 11 nella media complessiva. Non è concessa alcuna ripetizione di esami.

V. Gli aspiranti che non si presentino agli esami entro il termine stabilito saranno ammessi a subirli posteriormente nel solo caso che rimangano posti vacanti per mancanza di un numero sufficiente di candidati idonei nei primi esami. Trascorsi quindici giorni da quello ch'era fissato per gli esami, questi s'intenderanno chiusi, nè più alcuno potrà esservi ammesso.

Similmente i candidati che non facciano ingresso nel Collegio entro cinque giorni a cominciare da quello stato loro notificato dal Comandante, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo, trascorsi quindici giorni da quello anzi indicato, ogni ammissione s'intenderà definitivamente chiusa.

VI. La pensione degli allievi dei Collegi militari di istruzione secondaria, stabilita dalla Legge 15 gennaio 1863, si è di annue L. 700, da pagarsi a trimestri anticipati.

Deve inoltre essere versata nell'atto dell'ingresso dell'allievo nel Collegio la somma di L. 800, la quale è destinata alla formazione della sua massa individuale e posta in credito sul suo libro di massa.

Alla massa individuale dell'allievo si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma che abbisogni per alimentarla e mantenerla ognora in credito.

VII. Oltre a mezze pensioni gratuite *di benemerenza*, a cui possono aspirare figli di Uffiziali e d'Impiegati dello Stato di ristretti mezzi di fortuna, sono pure assegnate due mezze pensioni gratuite al *concorso* negli esami d'ammissione e due mezze pensioni pure al *concorso* negli esami di promozione da una ad altra classe. Per conseguire tali mezze pensioni e conservarle nel passaggio a classe superiore, i candidati debbono superare i 14/20 del massimo totale dei punti di merito. Non può uno stesso allievo godere di due mezze pensioni gratuite, ad eccezione soltanto dei figli di militari morti per ferite riportate in guerra.

VIII. Pel prossimo anno scolastico sono disponibili *quattro mezze pensioni* gratuite a carico del legato *Maria Luigia*, e la mezza pensione gratuita di fondazione di un *Anonimo*, già stabilita nel soppresso Collegio militare in Parma, al quale a norma del R. Decreto 18 novembre 1864 fu sostituito il Collegio militare in Milano nel godimento dei redditi con cui sono alimentate le anzidette mezze pensioni gratuite di privata fondazione.

IX. Le anzidette mezze pensioni possono essere assegnate tanto ad allievi che già appartengano ai Collegi militari, quanto agli aspiranti all'ammissione annuale, che soddisfacciano alle condizioni stabilite.

La mezza pensione gratuita di fondazione di un *Anonimo* sarà devoluta ad un giovane il cui padre abbia servito nell'Esercito e sia nativo delle Provincie di Parma e di Piacenza.

Le mezze pensioni gratuite a carico del legato *Maria Luigia* saranno devolute a giovani appartenenti a famiglia di scarsa fortuna delle Provincie predette, i quali non essendo figli di Militari od Impiegati, non possono aspirare a quelle a carico dello Stato.

X. Quelli fra i concorrenti nel volgente anno agli esami per l'ammessione nei Collegi militari, i quali aspirino ad una delle predette mezze pensioni gratuite, dovranno farne la domanda sul memoriale stesso da presentarsi nel modo e tempo stabiliti dal num. I unendovi documenti autentici atti a comprovare i titoli che possono avere ad aspirarvi, a tenore del 1.o o del 2.o alinea del num. precedente.

XI. Il corso degli studi nei Collegi militari d'istruzione secondaria si compie in *tre anni*, nè si può ripetere più d'un anno di corso nel Collegio. Gli allievi promossi dal terzo anno di corso, i quali risultino nella visita medico-chirurgica conservare l'attitudine per la carriera delle armi, sono in seguito a loro domanda presentati alla Commissione ministeriale pegli esami di concorso all'ammissione alla R. Militare Accademia ed alle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria.

XII. Le norme particolareggiate ed i programmi delle materie d'esame, inserti nel *Giornale militare ufficiale*, trovansi vendibili al prezzo di 40 centesimi alla Tipografia Fodratti in Torino (via dell'Ospedale N. 21), la quale li spedisce nelle Provincie, a chi nel farne ad essa richiesta, le trasmette l'importo del fascicolo con vaglia postale.

---

e ciascuno sa come da essa fossero fatti nientemeno che agenti suoi subordinati di dominazione per opprimere, deprimere, contenere e, se fosse possibile, distruggere l'italianità del popolo, in altra parola l'indigenato; e ciò non erasi ottenuto che con un potente ed incessante lavoro della sua diplomazia rincalzato dalla prepotenza delle sue armi, il quale nel campo della politica italiana seppe a meraviglia giovarsi delle condizioni di sospetto, d'indifferenza, di falsi apprezzamenti in cui si trovavano a tal riguardo le altre potenze europee.

Prima della rivoluzione del finire del secolo scorso, se codesta opera di uccisione morale della nazione italiana erasi fatta da tempo il voto e lo scopo della politica austriaca, non le avevan pur tuttavia concesso di effettuare il proposito le circostanze e dell'altra Europa che ne la distoglievano forzatamente, e dell'Italia medesima; nella quale, benchè divisa, stremata, inerme e, diciamo tutto, invalorosa, pure la combinazione medesima del modo in cui i suoi diversi Stati la spartivano, per cui era creata una specie di equilibrio, la minore estensione e la meno importante giacitura del territorio che l'Austria possedeva in Italia, serrato fra la Repubblica Veneta, non più forte per virtù, ma ancora per veneranda tradizione, e fra il Piemonte, per armi, per un principato valoroso e per una politica avvistata e prudente in una certa audacia ed acconcezza di concetti, forte più che non paresse consentirgli la piccolezza del regno, e insieme a codesto la tradizionale politica francese, dimenticata un momento sotto Luigi XV, ma ripresa poi tosto, non lasciavano ancora usurpare al Gabinetto di Vienna tutta quella piena balìa a cui esso agognava.

Dopo il cataclisma della rivoluzione e la sanguinosa epopea dell'Impero francese, l'Austria, fatta dalla caduta napoleonica quasi l'arbitra o meglio lo stromento indispensabile della pace europea e dei modi di essa, pensò giovarsi dell'occasione per effettuare il suo da lungo vagheggiato disegno verso l'Italia; e la volpina accortezza della sua diplomazia pose in pratica tutti i suoi mezzi nel Congresso di Vienna per conseguire l'intento. All'Inghilterra aveva ella saputo persuadere che l'interesse della pace e della tranquillità avvenire in Europa richiedeva assolutamente che in assoluta soggezione dell'Austria fosse abbandonata l'Italia; e l'Inghilterra, di nulla desiderosa a quel punto che di pace, per cui svolgere il suo commercio e rifarsi dalle economiche jatture patite nell'aspra, lunga, ostinata lotta contro Napoleone, l'Inghilterra pel ministero troppo illiberale e troppo meno illuminato altresì di Castlreaghe, mentre faceva dai proclami di lord Bentinck promettere libertà e franchigie ai popoli italiani, per segrete stipulazioni abbandonava al pieno arbitrio dell'Austria, in premio della di lei alleanza, le condizioni tutte d'Italia. La Francia dalle sofferte sconfitte era resa impotente; la Casa ristaurata dei Borboni, rimessa in trono allor allora e sostenutavi dalle baionette straniere, non aveva più o menoma soltanto l'autorità morale per una valevole opposizione. Le altre Potenze germaniche non avevano in codesto altre viste che quelle dell'Austria, già immerse nel fatalissimo errore che l'influsso e la prepotenza di Casa d'Absburgo in Italia fossero in benefizio dell'intiera Germania. La Spagna, decaduta come nazione, con a capo una dinastia a cui era venuto meno il vigore della virilità, non aveva nè idee, nè mezzi, nè esatti propositi, solamente rinserrando la sua azione verso l'Italia a voler concessi i maggiori possibili compensi ai Borbonidi che vi avevano dominio. La Russia, lontana, con idee meno giuste e precise delle condizioni italiane, senza interesse diretto, o almeno senza vedercene alcuno nell'assetto della Penisola, propensa, per riazione agli ultimi avvenimenti, alla ristaurazione più compiuta possibile dei principii del passato, non ostante le velleità liberali dell'Imperatore Alessandro, guidata dalla politica regressivissima del tedesco Nesselrode, che dava volonteroso la mano all'opera liberticida di Metternich e di Castlreagh; la Russia, dico, si lasciava raggirare riguardo alle cose italiane dai sofismi reazionarii della diplomazia austriaca.

Questa era a quel tempo diretta dal principe Clemente di Metternich, ed anzi in lui si può dire fosse tutta personificata. Metternich, per usare le parole del signor Bianchi (le quali serviranno a mostrare al lettore quanto egli valga nel ritrarre a penna in pochi tratti uno storico personaggio), « trovavasi allora in grande credito di politica abilità. E realmente era parlatore ammisurato senza jattanze, artefice stupendo nell'imbavagliare l'intrigo sotto le forme dell'arrendevolezza, abilissimo nel segregare dagli accidenti la sostanzialità delle questioni, nel far accogliere dagli altri le sue idee come se scaturissero spontanee dalle loro menti, nel maneggiare sino all'audacia la più tranquilla duplicità, protetta nel suo parlare dal leggiadro sorriso che scherzavagli continuamente sulle labbra, inorpellata nel suo scrivere con l'enunciazione di larghi principii di serena giustizia politica, mentre per giungere ai suoi fini non si brigava della moralità dei mezzi adoperabili. »

Metternich, adunque, Nesselrode e Castlreagh, in un accordo funestissimo ad ogni libertà e diritto di popolo, erano i guidatori delle deliberazioni del Congresso viennese, e principale il primo; fra questi destreggiavasi l'oratore di Francia Talleyrand, a cui l'acutezza dell'ingegno e la felice prontezza degli avvisi, la troppa versatilità della mente come del carattere, l'arte sottilissima della parola e del silenzio, la profonda conoscenza del cuore e delle vanità dell'uomo, la quale lo mandava sino al cinismo d'uno scettico assoluto, l'abitudine dei raggiri politici e una certa vena feconda in essi bastavano appena a rendere meno intollerabile e meno soggetta la sua condizione di rappresentante d'una nazione vinta e d'un governo ristaurato dalla forza di quelli che nel campo diplomatico erano naturali nemici di esso. Quanto all'Italia ben aveva capito la Francia come l'assetto che voleva darle l'Austria tale si fosse da ridurla in suo pieno dominio senza possibilità di togliersene più, e come codesto tor-

MINISTERO DI MARINA.
Direzione generale del servizio militare marittimo.

Notificazione.

È aperto un concorso d'esami per n. 6 posti di medico di corvetta di 2.a classe nel Corpo sanitario militare marittimo, con paga di annue lire 1500.

Tale concorso avrà luogo nelle sedi principali del 1.o e del 2.o dipartimento, nanti apposita Commissione, nei giorni sottoindicati:

In Genova il 1.o luglio p. v.

In Napoli il 20 detto.

È in facoltà dei candidati di presentarsi a subire lo esperimento più in Genova che in Napoli.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso in parola sono:

1. di possedere i titoli accademici medico chirurgici;

2. di essere cittadini italiani;

3. di non oltrepassare il trentesimo anno d'età al 1.o luglio p. v.;

4. di essere celibi, o se ammogliati di soddisfare al prescritto dall'art. 58 del regolamento di disciplina della Marina in data 11 marzo 1863;

5. di avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quest'ultima condizione sarà constatata per mezzo di apposita visita sanitaria.

A parità di merito sarà accordata la preferenza a coloro che già avessero prestato servizio nella R. Marina, o che avessero combattuto per l'indipendenza nazionale.

Oltre a ciò la nomina dei 6 candidati che otterranno il maggior numero di suffragi non sarà definitiva se non dopo l'esperimento di una navigazione della durata almeno di sei mesi.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1. Anatomia e fisiologia;

2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:

a) Le febbri,

b) Le infiammazioni,

c) Le emorragie spontanee e traumatiche e relativi

Le(fratture e le lussazioni,

f) Le ferite e le ernie.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande, corredate dei voluti documenti, non più tardi del giorno 10 giugno anno corrente, al comando del 1.o dipartimento se intendono presentarsi in Genova, ed a quello del 2.o dipartimento se intendono subire l'esperimento in Napoli, ciò che non emetteranno di dichiarare esplicitamente nelle domande stesse di ammissione.

Ai candidati che avranno subito gli esami con successo verranno rimborsate le spese propriamente dette di viaggio, considerandoli come medici di corvetta di 2.a classe.

Torino, 12 aprile 1865.

Pel Ministro: E. D'Amico.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
stabilita presso la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del Regolamento per le Casse dei depositi e prestiti, approvato con R. Decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato nelle debite forme lo smarrimento dei mandati sottodesignati, spediti da quest'Amministrazione, sarà dei medesimi rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di giorni dieci, e resteranno di pieno diritto annullati i mandati precedenti.

Cassa di Torino

Mandato n. 673 per L. 10, in data 23 dicembre 1863, a favore di Spanu Casimiro, per interessi di deposito del secondo semestre 1863.

Mandato n. 680 per L. 4, in data 23 dicembre 1863, a favore di Puxoddu Giuseppe, per interessi come sopra.

Torino, il 19 aprile 1865.

Il Dirett. Capo di Divis. Ceresole.

V. per l'Amministratore centrale P. Ghinelli.

FATTI DIVERSI

BANCA DI PRESTITI *agli impiegati civili del Regno d'Italia.* — Gli azionisti della Banca sono convocati in adunanza generale sabbato sera 20 corrente alle ore 8 precise, nel locale della Società, sito in via di Po, n. 21, all'oggetto di completare l'amministrazione della medesima, stante le demissioni date da alcuni amministratori nominati nella seduta del 4 corrente

Il Presidente interinale
Cibo Ottone.

R. POSTE. — *Lettere giacenti in ufficio per difetto di affrancamento all'estero dal 3 al 9 maggio* 1865:

Alla Regia Pontificia sali e tabacchi, Roma; Giovanni Savini, id.; Contessa Agata ved. Amedei, id.; Giuseppe Narsetti, id.; Cravero Giovenale, id.; Elise Chèrémétoff, id.; Caroline Chambrot, id.; Pietro Falloni, id.; Teofilo Arata, Civitavecchia; D. Carlos Carrara, Buenos-Ayres.

PUBBLICA ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI IN TORINO. — La pubblica Esposizione fu ieri visitata da S. A. R. il Principe Tommaso, Duca di Genova, che volle pur continuare il generoso suo patrocinio coll'acquisto delle seguenti opere:

N. del cat.

125 Fiori e frutta, del sig. *Luigi Scrosati.*

214 Le lande di Normandia, del signor *Giuseppe Gibbone.*

273 Prato presso un'antica Abbazia, del sig. *Giacomo Porchera.*

279 Il fabbro d'armi, del sig. professore *Vittorio Benisson.*

La Direzione registra con viva riconoscenza tali acquisti insieme con quelli fatti pure per parte del Ministero dell'Interno, i quali sono:

N. del cat.

12 Un episodio d'amore, del sig. *Giuseppe Reina.*

83 Chiesa di S. Marco in Venezia, del sig. *Giovanni Milani.*

113 Colonna di cavalleria ecc., del sig. *Edoardo Raimondi.*

219 L'Ave Maria, del cav. *Costantino Sereno.*

251 Paesaggio, del sig. *Luigi Chialiva.*

Il Direttore Segretario
Avv. Luigi Rocca.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 12 MAGGIO 1865

Abbiamo per telegrafo da Firenze che S. M. il Re giunse quivi stamane alle 10. Erano a riceverlo alla stazione della ferrovia il Ministro della Marina, il Prefetto, il Gonfaloniere e il marchese di Breme.

Il Senato nella tornata di ieri non trovandosi dapprincipio in numero per deliberare, si procedette all'appello nominale, da cui risultarono assenti i senatori Antonacci, Baracco, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Cantù, Caveri, Colobiano, Colonna Gioachino, D'Adda, D'Afflitto, Dalla Valle, De'Gori, Della Verdura, Fenzi, Filingeri, Florio, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mameli, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Melodia, Montanari, Montezemolo, Monti, Moscuzza, Natoli, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicini Ignazio, Pallavicino-Mossi, Pallavicino-Trivulzio, Pandolfina, Panizza, Pareto, Pepoli, Piazzoni, Piria, Prudente, Ricci, S. Elia, Scovazzo, Sella, Serra Domenico, Taverna, Tommasi e Torrearsa.

Raggiunto poscia il numero legale, giusta l'ordine del giorno fece luogo per primo all'interpellanza già annunziata del senatore Menabrea al Ministro d'Agricoltura e Commercio intorno al contratto colla casa Estivant per la vendita di vecchie monete di rame, al quale rispose lo stesso Ministro forniendo le opportune spiegazioni al riguardo.

Vennero in seguito discussi ed approvati due disegni di legge relativi, l'uno alla derivazione di acqua dal fiume Musone per la città d'Ancona, e l'altro all'autorizzazione della spesa per la costruzione di legni da guerra, previo il seguente ordine del giorno al primo dei medesimi, concertato d'accordo tra il Ministro delle Finanze e l'Ufficio centrale ed accettato dal senatore Musio opponente alle difficoltà sollevate nella relazione della legge:

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del Ministro delle Finanze:

« 1. Che non addiverrà a veruna concessione d'acqua potabile da derivarsi dal fiume Musone a favore del municipio d'Ancona senza di aver meglio accertato il quantitativo e la potabilità dell'acqua defluente nel Musone stesso;

« 2. Che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera si debba intendere fatta in modo che la indennità che possa essere dovuta agli attuali utenti delle acque debba essere depositata, a mente del disposto della legge sulle spropriazioni per causa di pubblica utilità, prima di metter mano ai lavori di derivazione;

« Passa alla discussione del progetto di legge. »

Intraprese per ultimo la discussione dello schema di legge per modificazioni alla cauzione delle ferrovie della Sardegna, proposto rigettarsi nella relazione dell'Ufficio centrale, intorno a cui ragionò il senatore Musio a sostegno del progetto.

DIARIO

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino propose a quel Gran Consiglio la riforma della costituzione cantonale. La Commissione a cui il Gran Consiglio affidò l'esame della proposta governativa si scisse in maggioranza e minoranza, la prima pel no e la seconda pel sì. Portata in deliberazione nella tornata dell'8 corrente la relazione della Giunta l'Assemblea decise che la votazione dovesse seguire sulla proposta della maggioranza — che cioè il Gran Consiglio non trova opportune nè conducenti allo scopo le proposte governative di riforme costituzionali — in guisa che, non accettata, si dovesse avere per adottato l'opposto principio della minoranza, che cioè il Gran Consiglio vuole una riforma costituzionale. Con 59 voti contro 31 l'Assemblea rifiutò la proposta della maggioranza. Ammessa la riforma costituzionale restava a decidere se la revisione della costituzione dovesse essere generale o parziale. La Camera sciolse la quistione adottando nella tornata del 9 i quesiti seguenti: 1. Il mandato o còmpito di chi sarà incaricato dello studio e della elaborazione del progetto di riforma costituzionale è generico ed illimitato; 2. La riforma sarà attivata nelle forme legislative; 3. Quindi il mandato o còmpito, di cui all'art. 1, è commesso al Consiglio di Stato, salvo ad essere il relativo progetto, che dovrà essere in pronto pel giorno 25 maggio corrente, esaminato da una Commissione da nominarsi dal Gran Consiglio; 4. Questa Commissione sarà composta di tredici membri e la sua nomina seguirà col metodo della scheda; 5. Nella medesima saranno rappresentati tutti i distretti; 6. Essa sarà riunita il 25 maggio suddetto per l'esame del progetto governativo e per la sua relazione; 7. Il progetto governativo, colla relazione della Commissione, sarà stampato e diramato nella tornata del 16 giugno prossimo; 8. Il Gran Consiglio si aggiorna dal 12 maggio al 6 giugno prossimo. — Finalmente nella tornata del 10 il Gran Consiglio nominò i 13 membri che debbono comporre la Commissione di cui parla l'art. 4 qui sopra riportato.

Come già nel bilancio della guerra la Camera dei deputati di Vienna deliberando sopra quello della marina adottò le proposte della sua Giunta contrarie a quelle del Governo. Il primo bilancio, il quale porgeva più ampia materia a riduzioni, fu diminuito di oltre 15 milioni di fiorini, e il secondo di due milioni e un quarto. Il ministero chiedeva per la marina 9,380,410 fiorini e la Camera non gliene concedette che 7,150,800.

Parlando ultimamente della quistione tedesca dei Ducati lasciammo sussistere qualche dubbio non infondato intorno all'interpretazione da darsi a quella proposta che i giornali affermavano essere stata fatta dalla Prussia all'Austria di commettere alla Rappresentanza dello Slesvig-Holstein la decisione delle sorti di quei territorii. Documenti officiali non hanno ancora chiarito quei dubbi; ma le informazioni e le asserzioni concordi della stampa danno ragione alle nostre riserve. Citando a questo proposito alcuni giornali dei più autorevoli in questa faccenda, il *Constitutionnel*, rimemorando quale sia la politica costante del Governo francese in somiglianti quistioni e in questa specialmente dei Ducati, cioè l'appello leale al voto delle popolazioni, continua così: « Dopo molti tentativi infruttuosi il Gabinetto di Berlino si ridusse a proporre al Gabinetto di Vienna di convocare i rappresentanti dello Slesvig-Holstein e di consultarli sui varii punti riguardanti la condizione futura dei Ducati. L'Austria — questo è cosa certa oggidì — accolse sollecitamente la proposta prussiana, esprimendo il desiderio che fosse attuata nel senso il più ampio e che la ricostituzione finale dei Ducati fosse fatta coll'assenso incontestato delle popolazioni. Eppérciò il Gabinetto di Vienna, interpretando la proposta della Prussia nel modo il più liberale, accetta, per la formazione dell'assemblea nazionale dei Ducati, la legge elettorale del 1848 che pone il diritto di suffragio sopra base amplissima. Il Governo austriaco desidera inoltre che l'assemblea futura non sia punto limitata nell'esercizio de'suoi dritti e che possa designare essa medesima il sovrano al quale sono da affidare i destini del nuovo Stato. »

Dal testo del *Constitutionnel*, il quale parla con piena asseveranza, appare evidente che la proposta della Prussia mette restrizioni sia riguardo al modo di convocazione che riguardo ai punti sui quali la Rappresentanza dei Ducati dovrebbe essere chiamata a deliberare o semplicemente a dare il suo avviso.

Giusta ragguagli da Vienna all'*Indépendance belge* il Gabinetto austriaco mantiene i suoi diritti di compossesso sui Ducati dell'Elba finchè non vi sarà insediato il sovrano indipendente, al quale lascerà poi la cura di accomodarsi come vorrà colla Prussia; e quando sarà sciolta la quistione di successione, per la quale il Gabinetto imperiale chiede che si tenga conto dei voti delle popolazioni, l'Austria non avrebbe più assolutamente a preoccuparsi che delle guarentigie da dare ai diritti federali dell'Alemagna. Può notarsi, aggiunge il giornale di Bruxelles, questa differenza essenziale nelle idee delle due Potenze tedesche: che tutte due vogliono sì fare appello alle popolazioni; ma il Gabinetto di Vienna vuol dare ai rappresentanti dei Ducati voce deliberativa mentre il signor Di Bismarck non intende valersene che per consultarli.

Alcuni giornali prussiani continuano a lagnarsi della condotta del commissario austriaco nei Ducati. La *Gazzetta del Nord* disapprova che il signor De Halbhuber abbia ancora testè protestato contro certi provvedimenti fatti dal commissario suo collega il barone De Zedlitz.

Scrivono da Madrid che l'aggiudicazione dei biglietti ipotecarii per la somma effettiva di 300 milioni di reali non è riuscita ancora pienamente secondo l'aspettazione del Governo. Le proposte furono molte, ma poche quelle che hanno raggiunto la cifra minima di 88 0[0 stata determinata dal Governo.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agenzia Stefani)

Parigi, 11 *maggio.*

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0	— 67 70
Id. id. 4 1[2 0[0	— 95 50
Consolidati Inglesi	— 89 1[2
Consolidato italiano 5 0[0 contanti	— 65 55
Id. id. id. fine mese	— 65 70
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 811
Id. id. id. italiano	— 447
Id. id. id. spagnuolo	— 505
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 306
Id. id. Lombardo-Venete	— 543
Id. id. Austriache	— 445
Id. id. Romane	— 266
Obbligazioni	— 218

Parigi, 11 *maggio.*

Situazione della Banca. — Il numerario è aumentato di 9 milioni; le anticipazioni di 4[5; i biglietti di 5 3[5 e il tesoro di 3[5. Il portafoglio diminuì di 18 milioni e i conti particolari di 4 1[5.

Londra, 12 *maggio.*

Situazione della Banca. — Aumento nel numerario e nella riserva dei biglietti e diminuzione nel portafoglio.

Vienna, 12 *maggio.*

La *Gazzetta di Vienna* dichiara che il barone di Bach, ambasciatore d'Austria a Roma, non ha presa alcuna parte nei negoziati tra la Santa Sede ed il Governo italiano, poichè la missione del commend. Vegezzi era ristretta ai soli affari ecclesiastici.

Stoccarda, 12 *maggio.*

La Camera dei deputati ha votato l'abolizione della pena del bastone.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
BORSA DI TORINO.
(*Bollettino officiale*)

12 maggio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. m. in c. 65 60 — corso legale 65 60 — in liq. 65 60 57 1[2 60 60 62 1[2 pel 31 maggio.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 65 65 60 55 — corso legale 65 60.

BORSA DI NAPOLI — 11 maggio 1865.
(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 90 chiusa a 65 80
I . 3 per 0[0, aperta a 40 chiusa a 40

BORSA DI PALERMO — 11 maggio 1865

Consolidato 5 per 0[0 aperta 66 » chiusa 65 65 corso legale » ».

BORSA DI PARIGI — 11 maggio 1865.
(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente			
Consolidati Inglesi [vaglia stac.	L.	89 3/8		89 1[8	
3 0[0 Francese	»	67 70		67 65	
5 0[0 Italiano	»	65 75		65 65	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	448	»	447	»
Id. Francese liq.	»	810	»	811	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	L.	305	»	305	»
Lombarde	»	545	»	545	»
Romane	»	268	·	265	»

G. FAVALE gerente.

VITTORIO EMANUELE. Riposo.

SCRIBE. (ore 8). Opera *Norma.* — Serata della signora Lafon Maria.

ROSSINI. (ore 8). Comp. mimo-plastica e danzante.

nasse a disdoro ed a svantaggio della politica francese, e il suo plenipotenziario al Congresso aveva istruzioni che miravano a tentare di stabilire nella Penisola un certo equilibramento di Stati, pel quale una specie d'indipendenza relativa rendesse l'Italia capace di non sottostare del tutto al comando ed all'influsso del Gabinetto di Vienna.

« Negli italiani popoli, scrive il Bianchi venendo a discorrere della temperie di essi a quel tempo, era manifesta l'avversione a qualsivoglia dominazione straniera. Vivaci sì e autorevoli, ma scarsi i desiderii e più scarse le opere per l'unificamento politico della patria nazionale. Quei nostri padri, guardando più il passato che non l'avvenire, parlavano tuttavia pomposamente e affettuosamente di nazione veneta, lombarda, genovese, piemontese, toscana, napolitana e siciliana. Pertanto le loro brame di libertà e d'indipendenza nell'universale non si allargavano alla nazione, ma si restringevano alla provincia. » Ma ciò nullameno questa brama era vivacissima e potente, ed era la manifestazione dell'indigenato, il quale disdegnosamente, come per tutto il passato, si voleva sceverare da ogni elemento straniero, e che allora sarebbe scoppiato in esplosione di sentimento nazionale unitario, quando più illuminata esperienza nella vita della politica moderna gli avesse dimostro che l'indipendenza individuale della parte era compresa nella necessità dell'indipendenza nazionale del tutto.

In questo modo, i popoli incerti di voglie, malavvisati di consigli, impotenti e inascoltati, le potenze alle pretese austriache inchinevoli, dalla Francia in fuori che nulla poteva, chi avrebbe potuto muovere ostacolo alle neppur più dissimulate ambizioni del Gabinetto di Vienna? I principi italiani forse? Ma questi, toltane una sola prosapia, non appartenevano a quella nazionalità cui si trattava appunto di difendere, non rappresentavano menomamente quel popolo su parte di cui imploravano umilmente di essere rimessi a regnare, erano di quella scoria forestiera lasciata da precedenti incursioni, alla quale era venuta a sostituirsi ultimamente la dominazione francese; le fibre loro non si erano mai congiunte alle fibre della nazione, avevano essi mire ed interessi e voglie particolari, diverse, anzi in perfetta opposizione con quelli del concetto nazionale che, quantunque ancora dalla massa inavvertito, pure governava fin dalla caduta del mondo romano l'evoluzione storica delle vicende italiane e travagliava le intime viscere della complessa ma una razza degli Itali.

I principi italiani adunque non avevano nè forza nè principii da opporre alla tracotata preponderanza delle pretensioni viennesi; ma ho detto che vi era da eccettuarsi un'augusta prosapia, e questa, posseduta così dal sentimento del proprio dovere, come spinta dal giusto apprezzamento del vero util suo, valorosa, dotata della voluta dignità, per antichità e nobiltà di stirpe osservabilissima, per tradizione propria e del popolo a cui capo essa tornava, ferma ed ardita nelle risoluzioni e capace d'ogni prova, questa non mancò allora — come non doveva mancare di poi in altro campo — all'ufficio suo. Era la Casa di Savoia.

Vittorio Bersezio.

CITTÀ DI TORINO

Avviso di secondo incanto

Per la deserzione del primo incanto tenutosi il giorno 8 del corr. mese di maggio

Si notifica

Che giovedì 18 dello stesso mese di maggio, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si aprirà, col metodo dei partiti segreti, un nuovo incanto per l'appalto della provvista e posa in opera di n. 112 persiane a vetri con telai in ghisa di varia dimensione e di oggetti annessi alle medesime per l'edifizio destinato ad uso di mercato in piazza Bodoni, e se ne farà il deliberamento, qualunque sia per essere il numero dei concorrenti per trattarsi di secondo incanto, a favore dell'offerente maggior ribasso di un tanto fisso per cento dalla somma di L. 15,000 fissata, in via di approssimazione, per base dell'asta.

Il capitolato delle condizioni, ed i relativi disegni, alla cui osservanza è subordinata l'impresa, continuano ad essere visibili presso il civico ufficio d'arte tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 2327

SVINCOLAMENTO DI CEDOLA

Per l'effetto previsto dalla legge 2 gennaio 1856, art. 7, si deduce a pubblica notizia essere deceduto senza testamento il 17 febbraio ultimo, Culla Giuseppe, usciere della giudicatura di Volpiano, ed intendere la di lui vedova ed erede Gallo Maria di ottenere lo svincolo della cedola nominativa 25 settembre 1862, n. 47213, della rendita di L. 25, stata vincolata per la prescritta malleveria. 2330

MINISTERO DELLA CASA DI S. M.

AMMINISTRAZIONE GENERALE del regio patrimonio privato

Imprestito privato di S. M. il Re Carlo Alberto colla ditta fratelli Bethmann in Francoforte s/M.

A norma degli interessati in detto imprestito si rendono di pubblica ragione le 44 serie, i numeri delle quali concorsero alla vincita dei premi determinati coll'estrazione del 1 corrente, cioè serie 25 sortite nell'estrazione preventiva del 1 scorso dicembre, e serie 19 in quella del 1 corrente.

Estrazione del 1° dicembre 1864.

Serie 4, 22, 32, 38, 44, 47, 72, 76, 82, 175, 226, 280, 411, 433, 449, 513, 621, 517, 695, 721, 757, 827, 897, 899, 977.

Estrazione del 1° maggio 1865.

Serie 36, 48, 70, 287, 305, 344, 363, 398, 403, 452, 468, 732, 751, 764, 821, 901, 931, 940, 981.

Tutte le obbligazioni appartenenti a ciascuna di dette 44 serie, sono pagabili in Francoforte s./M., presso la ditta suddetta, dal 1 del prossimo agosto in ragione di L. 42 caduna, come pure verrà dalla medesima pagato l'ammontare del premio stato dalla sorte attribuito alli 26 numeri seguenti, cioè:

N.	della serie	L.
90038	901	30000
89813	899	4000
76307	764	2000
17490	175	500
51279	513	
93942	940	
3103	32	100
34317	344	
40201	403	
43252	433	
54657	547	
75692	757	
82626	827	
90015	901	
93018	931	
93943	940	
380	4	75
2316	36	
3569	36	
17455	175	
28647	287	
40247	403	
44882	449	
51239	513	
75682	757	
82020	821	

Torino, 9 maggio 1865.

Il capo di divisione
2297 A. Cenci.

ALLOGGIO di 8 camere *da affittare* piano secondo, via Po, n. 10. 1640

DA AFFITTARE PEL S. MARTINO 1866

La cascina detta *Nuova*, a Lucento, fini di Torino, di ett. 36, 41 (giornate 95, 57).

Per schiarimenti e condizioni dirigersi alla segreteria dell'ospedale maggiore di S. Gio. Batt. e della città di Torino. 2266

AI PUBBLICI E PRIVATI UFFICI. — Traduzioni dal *francese, inglese, tedesco, russo, olandese, danese, svedese, spagnuolo e greco*, speditamente eseguite. — *Lettere non eccedenti una pagina di linee* 24 *L.* 3; — *id. pag.* 2 *L.* 4; — *id. pag.* 3 *L* 5 *anticipate.* Scritti di maggior mole, da convenirsi.

Dirigersi (franco): all'interprete governativo delle lingue nordiche prof. L. Ventura, *Ancona*, 45, piazza S. Maria. 2314

DA AFFITTARE *per S. Giovanni in via Pellicioj, num.* 3.

Quattro camere al 3.o piano, con vista sulla piazza del Palazzo Civico, e cantina, visibili dalle ore 1 alle 4.

Più *in Doragrossa in fine al vicolo S. Simone n.* 13. Quattro camere e camerino al 2.o piano, cantina e legnaia, visibili dalle ore 1 alle 4. — Recapito dal proprietario, Piazza Castello, n. 22, piano terzo. 2288

REGIA PREFETTURA PROVINCIALE DI BRESCIA

Il signor Benedetto Visnenza di Capo di Ponte, in circondario di Breno, ha chiesto nell'interesse proprio, l'investitura della miniera di ferro denominata Romita, in detto comune, i di cui confini risultano dai piani della miniera stessa, ostensibili presso l'ufficio di segreteria di questa prefettura.

Nel portare quanto sopra a pubblica cognizione a termini e per gli effetti dell'art. 43 della legge sulle miniere 20 novembre 1859, si prevengono gli interessati che resta fissato il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente pella produzione a questa prefettura degli eventuali atti di opposizione alla domanda del signor Visnenza.

Dalla R. prefettura provinciale di Brescia, li 25 aprile 1865.

2137 Il prefetto.

AVVISO

Per ogni effetto che di ragione il sottoscr. rende noto che il negozio in lingerie, mercerie, ed altri articoli, già esercito sotto la firma di Carlo Cajole e Comp., in via San Tommaso, venne con apposita scrittura ceduto alle signore sorelle Valperga.

2325 Valperga Serafino.

AGGIUNTA DI COGNOME

Francesco Vitolo, da Napoli, di Giovanni e Francesca de Avitaya, per non equivocarsi con altri individui dello stesso suo nome e cognome, domandò la governativa autorizzazione onde assumere i due casati di Vitolo de Avitaya.

Il ministero di grazia e giustizia avendolo autorizzato a pubblicare tale domanda, egli vi adempie nell'interesse degli aventi diritto a fare opposizioni, che dovranno in caso essi presentare al ministero infra sei mesi da oggi.

2323 Francesco Vitolo.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA

AVVISO

L'appalto dei lavori da fare per l'allestimento di un sifilicomio nell'edifizio di Santa Elisabetta in Parma, venne quest'oggi deliberato pel prezzo di L. 9980.

Gli aspiranti a detto appalto sono avvertiti che pel facoltativo ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di delibera, è stabilito il termine di giorni 5 scadente al mezzodì del 15 corrente mese.

Parma, 10 maggio 1865.

Il segr capo
2345 CAPELLA.

QUARTA SERIE

PROSE E POESIE INEDITE O RARE DI ITALIANI VIVENTI

coi loro cenni biografici

COLLEZIONE DIRETTA dal cav. P. Bernabò Silorata

Preside del R. Liceo di Senigallia

Sono uscite le dispense 1 e 2, nelle quali si contengono scritti dei seguenti: Allievo cav. Giuseppe, Angeloni Barbiani cav. Antonio, Bernabò Silorata cav. Pietro, Bernardi cav. Jacopo, Boniforti can. Luigi, Carducci cavaliere Giosuè, Curi professore Vincenzo, Fuà Fusinato Erminia, Gatti Bartolomeo, Mitchell cav. Riccardo, Mordani cav. Filippo, Nino can. Gavino, Palli Bartolomei Angelica, Regaldi cav. Giuseppe, Sani Luigi, Vecchi cav. Giovanni, Zoncada prof. Antonio.

L'associazione è obbligatoria per 12 dispense, le quali si pubblicano coll'intervallo *non minore* di un mese dall'una all'altra. Due dispense formano un volume di pagine 320, con cenni biografici sopra gli autori degli scritti in esso contenuti. Ciascuna dispensa costa L. 1, e, affrancata in tutto il Regno, L. 1 05; per l'estero coll'aumento della relativa tassa postale.

Si paga anticipato il prezzo di 6 dispense.

AVVISO DI SECONDO INCANTO

Pell'aumento fatto dal signor procuratore capo Prospero Girio al prezzo di deliberamento, si procederà il 22 corrente, alle ore 8 del mattino, nello studio del sottoscritto, al secondo incanto della *villa Sclopis*, ed al definitivo deliberamento della medesima al miglior offerente, in aumento del prezzo di L. 25,675, cui fu portato col detto aumento.

Le condizioni sono visibili nel detto studio, via Bottero, num. 19

Torino, 6 maggio 1865

2310 G. Cassinis not. coll.

2100 **SUBASTAZIONE**

All'udienza del tribunale del circondario di Susa delli 3 giugno prossimo, alle ore 10 antimeridiane, ha luogo l'incanto di varii stabili posti sul territorio di Chianocco, circondario di Susa, cioè casa, orto, campi e prati, alli numeri 2559, 2157, 2401, 2500, 2532 1/2, 2333, 2544 1/2, 2460 della mappa, che si subastano ad instanza del sig. Giacinto Ainardi, ricevitore del registro a San Benigno, rappresentato dal suo procuratore generale Giacinto Favro, residente a Bussoleno, contro Giuliano Vejr fu Francesco, agricoltore e proprietario, residente in Chianocco, in 8 distinti lotti, cioè: lotto 1 lire 100, lotto 2 L. 15, lotto 3 L. 150, lotto 4 L. 130, lotto 5 L. 15, lotto 6 L. 60, lotto 7 L. 50, lotto 8 L. 50, alle condizioni di cui nel relativo bando venale delli 22 aprile corrente mese.

Susa, 28 aprile 1865.

M. Buffa proc.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

In esecuzione degli articoli 55 e 66 degli statuti il Consiglio d'amministrazione della Banca di Credito Italiano, ha l'onore di convocare i suoi azionisti in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 30 maggio corrente, ad un'ora pomeridiana, alla sede della Società, in Torino, via d'Angennes, n. 34.

L'assemblea ha per oggetto:

1. La lettura del rapporto del Consiglio d'amministrazione ed il resoconto dell'ultimo esercizio.
2. Deliberare sulle proposte che saranno sottomesse relativamente alle modificazioni da introdursi ai titoli IV e V degli statuti;
3. Deliberare sulla proposta del Consiglio concernente la conversione delle 80.000 azioni liberate di L. 150 attualmente emesse, in 40,000 azioni al portatore, liberate di L. 300.

A norma dell'art. 52 degli statuti, l'assemblea generale si compone dei 160 più forti azionisti inscritti sui registri della società, la lista dei quali fu fissata dal Consiglio un mese prima della presente convocazione. 2313

COMMISSARIATO GENERALE DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta tenuto il giorno 5 aprile p. p., per la vendita dello scafo ed oggetti di armamento del trasporto di 2.a classe a vela *Azzardoso*, si notifica che il giorno 17 maggio 1865, alle ore 12 meridiane, nella sala degl'incanti, sita in attiguità dell'ingresso principale della R. darsena, si procederà ad un nuovo incanto per tale vendita.

Il prezzo d'asta sul quale si aprirà l'incanto ad aumento è stato ridotto nella somma di L. 15,500.

L'aggiudicatario dovrà portar via con i suoi mezzi il detto scafo ed oggetti d'armamento nel termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'approvazione del contratto.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il commissariato generale sito nella R. darsena, in tutte le ore di ufficio.

I fatali pell'aumento del ventesimo sono fissati a giorni sei decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento, e così ristretti per disposizione ministeriale.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzi d'asta un aumento maggiore al minimo stabilito dal ministero della marina, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. 4200 in contanti o in cartelle del debito pubblico.

Detta cauzione si verserà nella cassa depositi e presti i presso l'amministrazione del debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Si anticiperanno per le spese dell'atto L. 500.

Genova, 8 maggio 1865.

Il Commissario ai contratti
2336 GARIBALDI.

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore d'informare i signori Azionisti che l'assemblea generale ordinaria avrà luogo sabato 27 maggio prossimo alle ore 12 meridiane, alla sede della Società.

A termini degli statuti hanno diritto di intervenirvi quegli azionisti che, possessori di almeno 50 azioni, ne avranno fatto il deposito 15 giorni primi di quello fissato per l'assemblea. In conseguenza i signori azionisti che desiderano di farne parte sono invitati a depositare le loro azioni dal 29 aprile al 13 maggio, dalle ore 10 del mattino alle 3 pomeridiane

In Torino, alla Cassa della Società;
In Genova, alle Casse della Cassa Generale;
In Parigi, alle Casse della Società Generale di Credito Mobiliare Francese.

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2. Presentazione del resoconto dell'esercizio 1864;
3. Nomina di un Amministratore.

Torino, 20 aprile 1865. 1832

ALLE PERSONE DEBOLI per fatiche, occupazioni o malattie gravi, e che soffrono attacchi di nervi, si raccomandano le pillole del dottore Richard. - Rimedio infallibile per tutti coloro che hanno compromessa la loro salute con eccessi di piacere con assuefazioni segrete e che sono impotenti anche per età avanzata ecc.
Si vendono in Torino nella farmacia Depanis Via Nuova.
Prezzo della scatola coll'istruzione L. 12.

STRADEFERRATE della Lombardia e dell'Italia Centrale[1]

Introito settimanale dal giorno 16 Aprile al 22 detto 1865

Rete della Lombardia, chilometri num. 441		
Passeggieri num. 47,905	L. 121,936 88	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 1,949 39	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 3,097 55	
Trasporti celeri	» 14,557 20	
Merci, tonnellate 7,271	» 52,108 25	
Totale		L. 196,919 27
Rete dell'Italia Centrale, chilometri 294		
Passeggieri num. 24,515	L. 68,977 86	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 4,296 59	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 2,710 60	
Trasporti celeri	» 8,401 75	
Merci, tonnellate 4,970	» 46,121 30	
Totale		L. 130,507 61
Totale delle due reti		L. 327,426 88
Settimana corrispondente del 1864		
Rete della Lombardia chilom. 448	L. 171,493 73	
» dell'Italia Centrale » 268	» 121,465 58	
Totale delle due reti		L. 292,959 31
Aumento		L. 34,497 57
Introiti dal 1 gennaio 1865 — Rete della Lombardia	2,547,395 99	4,178,557 26
Rete dell'Italia Centrale	1,631,161 27	
Introito corrispondente del 1864 — Rete Lombarda	2,470,986 34	3,953,655 91
Rete dell'Italia Centrale	1,482,669 57	
Aumento		L. 224,901 35

2177

(1) Esclusa la tassa del decimo

2316 **AUMENTO DEL DECIMO.**

Con atto dell'8 corrente mese, rogato al notaio sottoscritto, vennero deliberati al sig. Giovanni Pavia del fu Giovanni, nato e domiciliato in questa città, il filatoio e beni annessi, posti nel luogo di Porte presso Pinerolo, regione Prajolli, sezione A. della mappa numeri 140, 134, 135, 138, 139, 141 e 144, diviso il detto filatoio in quattro scompartimenti e meglio come si vedono descritti li detti stabili nel tiletto 8 marzo ultimo scorso, inserto al detto atto di deliberamento, caduti nel fallimento della ditta Enrico Travi e Compagnia già corrente in Lione, esposti all'incanto al prezzo di L. 20[m]. essendo comprese nella vendita le privative di cui nei brevetti ottenuti dai governi di Spagna, di Francia, d'Inghilterra e d'Italia.

Il deliberamento seguì per il prezzo di L. 20,100 ed è ammesso l'aumento del decimo nei giorni 15 successivi al detto deliberamento.

Le carte relative a detta vendita sono visibili nello studio del notaio sottoscritto nei giorni ed ore d'ufficio.

Torino, li 9 maggio 1865.

G. Teppati not. coll.

2333 **NOTIFICANZA DI PIGNORAMENTO** *a mani terze.*

Con atto 3 maggio 1865, l'usciere di giudicatura di Mortara, in seguito all'atto di comando 21 preceduto marzo, addivenne, ad istanza del negoziante Giuseppe Bossi, di Mortara, in odio di Luigi Diotti, di domicilio, residenza e dimora ignoti, all'atto di pignoramento a mani terze, cioè delli Giovanni ed Olivero Cristina coniugi Cardani, per la somma di L. 749 81, oltre le spese di detto atto e successive, citando in pari tempo li detti coniugi Cardani e Diotti a comparire nanti il sig. giudice del mandamento di Mortara, all'udienza che sarà dal medesimo tenuta il 17 maggio suddetto per fare la prescritta dichiarazione, e lo stesso Diotti per essere presente, se vuole, alla dichiarazione medesima.

Torino, 11 maggio 1865

Ozzano sost. Parodi.

2329 **AVIS D'ENCHÈRE.**

Les nommés Forestier Antoine Joseph et Pierre Antoine feu Jean Antoine et les sœurs Blandino Thérèse et Magdeleine, domiciliés les deux premiers à Aoste et les deux dernières à Avigliano, avaient recourru, en leur qualité d'héritiers bénéficiaires du sieur Blandino Joseph feu François, au tribunal de l'arrondissement d'Aoste, pour être autorisés à vendre aux enchères publiques un corps de domicile, situé à la rue St-Grat de dite ville, servant pour l'exercice d'une boulangerie, sur le prix de L. 5100.

Le susdit tribunal, accueillant la demande des recourants, avait fixé l'enchère aux 9 heures du matin du 29 avril dernier.

Cette enchère ayant été infructueuse par défaut de miseurs, le même tribunal fixa une nouvelle enchère aux 8 heures du matin du 27 mai courant, sur la mise à prix de L. 3800.

Aoste, le 10 mai 1865.

Favisod proc.

2272 **INCANTO**

Instante Giuseppe Cena, tanto in proprio che qual padre e legittimo amministratore dei suoi figli minori Maria, Angela, Catterina e Giovanni fratello e sorelle Cena, avrà luogo avanti il tribunale del circondario di Torino, alle ore 10 antimeridiane delli 20 giugno p. v., l'incanto in un sol lotto di alcuni stabili espropriati a Cena Giuseppe, residente a Verrengo, debitore principale, ed al conte Alessandro Compans di Brichanteau, residente a Torino, terzo possessore.

Detti stabili sono situati sul territorio di Chivasso, borgata del Boschetto, e si compongono di campi e prati, del totale quantitativo di ettari 1, are 74 circa, e sono esposti in vendita al prezzo di L. 330 ed alle condizioni di cui in bando in data 13 aprile ultimo scorso, visibile alla segreteria del prefato tribunale ed all'ufficio del sottoscritto.

Torino, 8 maggio 1865.

Bubbio sost. Pettinotti

2321 **NOTIFICANZA DI SENTENZA**

Con atto dell'usciere Antonio Oberti in data d'oggi, venne notificata ad instanza della direzione del demanio e delle tasse, al Naplone Andrea, di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza del signor giudice per la sezione Dora, relativa alla distribuzione del danaro ricavato dall'incanto fatto a di lui pregiudizio il 1 aprile 1864.

Torino, 23 aprile 1865.

2306 **NOTIFICANZA DI SENTENZA**

Ad instanza del sig. Mosè Colombo, residente in Torino, venne, con atto 6 corrente mese ed anno dell'usciere Tagliona, addetto alla giudicatura di Torino, sezione Po, notificata, a termine dell'art. 61 del codice di procedura civile, la sentenza proferta dall'ill.mo sig. giudice, sezione Po, il 22 aprile ultimo scorso, al sig. Berra Giuseppe, già domiciliato in questa città, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, con cui venne condannato al pagamento a favore dell'instante della capitale somma di L. 125, cogl'interessi dal giorno della giudiciale domanda e colle spese, con sentenza esecutoria non ostante opposizione od appello senza cauzione.

Torino, 9 maggio 1865.

L. Pavia p. s.

2320 **ACCETTAZIONE D'EREDITÀ**

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Torino il 5 maggio corrente anno (1865), Cavalli Antonio nato e residente a Rivara, dichiarò di accettare col benefizio della legge e dell'inventario e non altrimenti, l'eredità di suo padre Cavalli Ajmone, deceduto in Rivara Canavese il 23 febbraio 1865 senza testamento.

Ambroggio Gioanni c. c.

Tip. G. Favale e Comp.